

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. ██████████ 2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 25/05/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/2021 dal Consigliere CATERINA MAROTTA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MARIO FRESA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli avvocati Emanuele Ferola per l'Avvocatura Generale dello Stato ed Andrea Bava per il controricorrente.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. ██████████ del 2018, la Corte d'appello di Firenze confermava la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda di ██████████ vigile del fuoco congedato dal servizio e dichiarato vittima del dovere per le lesioni riportate in conseguenza dell'infortunio occorso durante un intervento di soccorso, per il riconoscimento della percentuale di invalidità complessiva del 25 per cento, comprensiva del danno morale, con condanna del Ministero dell'interno all'erogazione degli speciali assegni vitalizi previsti per le vittime del terrorismo, ed estesi alle vittime del dovere.

2. Riteneva la Corte di merito che la rideterminazione della percentuale di invalidità, con inclusione del danno morale, per le vittime del terrorismo e categorie ad esse equiparate, ivi comprese le vittime del dovere, non potesse limitarsi alla sola rideterminazione delle invalidità riconosciute e indennizzate antecedentemente all'entrata in vigore della legge finanziaria del 2006, come ritenuto dal Ministero dell'interno, dovendo applicarsi anche alle rivalutazioni riconosciute ed erogate dopo l'entrata in vigore della predetta legge, non potendo differenziarsi il trattamento di eventi simili sulla base del solo fattore temporale.

Richiamava, inoltre, i principi di parità di trattamento tra vittime del dovere e vittime di atti terroristici e della criminalità organizzata per essere la legislazione primaria in materia permeata da intento perequativo in conformità al canone di razionalità (Cass., Sez. Un., n. 7761 del 2017);

3. Avverso tale sentenza il Ministero dell'interno ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

4. ██████████ ha resistito con controricorso.

5. All'esito di infruttuosa trattazione in sede camerale, la causa è stata rinviata alla udienza pubblica innanzi alla sezione lavoro.

6. Il Collegio ha, quindi, emesso l'ordinanza interlocutoria n. ████████/2021, depositata in data 11/3/2021, con cui ha disposto la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

L'ordinanza interlocutoria pone l'accento sulle modalità di calcolo del grado percentuale di invalidità da riconoscere al Cipriani, necessario al fine di al fine di calcolare l'assegno vitalizio previsto dall'art. 2 l. n. 407/1998 e lo speciale assegno vitalizio previsto dall'art. 5, commi 3 e 4, l. n. 206/2004 (nella vicenda all'esame risulta cessata la materia del contendere quanto alla domanda di pagamento del beneficio denominato 'speciale elargizione' previsto dall'art. 5, commi 1 e 5, l. n. 206/2004).

Evidenzia, al riguardo, che la questione controversa è quella relativa ai criteri di calcolo delle percentuali di invalidità applicabili al caso di specie e cioè, in alternativa, il sistema indicato dall'art. 3 d.P.R. n. 181/2009, ovvero quello contenuto nell'art. 5 d.P.R. n. 243/2006, in relazione al disposto degli artt. 5 e 6 della l. n. 206/2004 e tenendo conto che il sistema delineato dall'art. 10 d.P.R. n. 364/1994 è stato abrogato dal d.P.R. n. 510/1999, senza essere dallo stesso sostituito.

Dopo un'ampia ricostruzione del quadro normativo rilevante in causa, l'ordinanza evidenzia che sulla questione relativa all'eventuale estensione del sistema di calcolo della percentuale di invalidità permanente definita dal d.P.R. n. 181/2009 al di fuori della ipotesi testualmente considerata dall'art. 6, comma 1, l. n. 206/2004 - riferito formalmente, come sopra ricordato, alla rivalutazione delle percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate - si è pronunciata la Terza Sezione della Corte con ordinanza n. ████████/2020.

Tale pronuncia, dopo aver disatteso la tesi del Ministero controricorrente relativa alla natura eccezionale del disposto dell'art. 6, comma 1, l. n. 206/2004 in quanto "[...] porre in risalto quale unico discrimine il mero dato cronologico della percezione del trattamento, non risponde in modo esaustivo alla esigenza epistemologica della ricerca del significato della norma", ha comunque rigettato il ricorso del militare che si era visto respingere la domanda nei gradi di merito, affermando il seguente principio di diritto: "In

tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF. 2. Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF»).

Ed allora, se va escluso che si tratti di una previsione intesa solo a porre le già effettuate liquidazioni al riparo da fenomeno inflattivo, deve ritenersi che, con la stessa, sul presupposto dell'introduzione di un nuovo e generalizzato criterio di valutazione dell'invalidità complessiva, si sia valutato di adeguare a tale criterio (anche) le liquidazioni già effettuate.

Eguale, il riferimento contenuto nell'ultima parte dell'art. 6, comma 1, ad una spesa autorizzata di 300.000 euro per l'anno 2004 non è risolutivo nel senso opzionato da Cass. n. [REDACTED]/2020. Ciò sia perché tale previsione non impedisce che si sia comunque inteso introdurre un nuovo e generale criterio di valutazione, ben potendo ritenersi che l'art. 16 della l. n. 206/2004, con i previsti impegni di spesa pluriennali, abbia avuto come obiettivo le nuove liquidazioni, mentre l'art. 6 le riliquidazioni; sia perché l'art. 5, comma 2, della medesima legge, ha previsto che la disposizione di cui al comma 1 (speciale elargizione di euro 200.000,00 con euro 2.000,00 per punto percentuale prevista dalla l. n. 302/1990) si applica 'anche' alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge, considerando, altresì, nel computo la rivalutazione di cui all'art. 6 e precisato che «a tale fine è autorizzata la spesa di 12.070.000 euro per l'anno 2004», spesa che sarebbe del tutto sproporzionata se il legislatore, negli artt. 3 e 4, avesse inteso riferirsi solo alla rideterminazione delle invalidità riportate dalle vittime del terrorismo riconosciute tali in data antecedente all'entrata in vigore della l. n. 206/2004.

Del resto, nel senso che il nuovo parametro previsto all'art. 5 della l. n. 206/2004 dovesse applicarsi 'anche' ai benefici già liquidati ed erogati, si è espresso lo stesso legislatore prevedendo, con l'art. 34 del d.l. n. 159/2007 cit., conv. con modif. in l. n. 222/2007, che anche le vittime del dovere individuate nell'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266/2005 possano beneficiare dei vantaggi introdotti dalla l. n. 206/2004 con compensazione di quanto già ricevuto.

3.28. Come già sopra evidenziato, inoltre, il d.P.R. n. 181/2009 non solo indica i criteri medico-legali per la rivalutazione delle indennità, ma specifica altresì che le valutazioni delle indennità, operate in difformità rispetto ai suoi criteri, possono essere riviste e modificate dalle commissioni sanitarie competenti, su istanza dell'interessato. Ciò significa che i parametri medico-legali di cui al d.P.R. n. 181/2009 vanno applicati anche alle domande di rivalutazione presentate a partire dall'entrata in vigore della l. n. 206/2004. Tale possibilità trae fondamento dal dato letterale delle disposizioni finali del decreto ed è coerente con la funzione di integrazione *ab origine* della l. n. 206/2004 da riconoscersi allo stesso.

4. Vanno conseguentemente affermati i seguenti principi di diritto:

- "All'art. 6, comma 1, della l. n. 206/2004 deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa ma selettivo-regolativa con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della legge".

- "I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181/2009".

5. Essendosi la Corte territoriale conformata ai suddetti principi, il ricorso deve essere respinto.

6. La complessità delle questioni trattate, oggetto di contrastanti precedenti giurisprudenziali, induce la Corte a compensare le spese tra le parti.

7. Non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass., Sez. Un., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. n. 115/2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass., Sez. Un., n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte suprema di cassazione, il 23 novembre 2021.

Il Consigliere estensore

Dott. Caterina Marotta



Il Presidente

Dott. Guido Raimondi





DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, *23.11.2021*

Il Funzionario Giudiziario

Bottesa Sabrina Papi



Il Funzionario Giudiziario

Bottesa Sabrina Papi

